



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	43
DATA	19/06/2026

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN
----------	--

L'ANNO **DUEMILAVENTISEI**, IL GIORNO **DICIANNOVE** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE **20.00**, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/~~SECONDA~~-CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA/~~STRAORDINARIA~~ CHE E' STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

	PRESENTE	ASSENTE
1) ORDINE ACHILLE	X	
2) PRESTA MARTINA	X	
3) SOLLAZZO SIMONE	X	
4) BARTALOTTA FRANCESCO		X
5) BELCASTRO MICAELA	X	
6) CASELLA MARIANO	X	
7) BENVENUTO FLAVIA	X	
8) PERROTTA ANTONINO	X	

	PRESENTE	ASSENTE
9) MAGLIANO ANNA MARIA	X	
10) PASCALE GIUSEPPE	X	
11) PASCALE MARCELLO	X	
12) CAUTERUCCIO ANTONIO		X
13) MARSIGLIA DANIELA	X	

ASSEGNATI	N.	13
IN CARICA	N.	13

PRESENTI	N.	11
ASSENTI	N.	2

RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL CONSIGLIERE **MARIANO CASELLA** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **Avv. ROSA SANTORO**.

IL PROPONENTE

PREMESSO CHE la Regione Calabria, con Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 32 ("Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing"), ha dettato la disciplina per l'istituzione, la gestione e l'utilizzo delle aree di sosta temporanea per autocaravan e caravan, demandando ai Comuni la relativa regolamentazione di dettaglio sul proprio territorio;

ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dotarsi di un apposito regolamento che disciplini in modo organico l'istituzione e la gestione delle aree di sosta temporanea di autocaravan e caravan, sia su suolo pubblico che su aree private convenzionate, al fine di promuovere il turismo itinerante quale leva di sviluppo economico e sociale del territorio, di ampliare e diversificare l'offerta ricettiva, di valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e gastronomiche locali in un'ottica di turismo sostenibile, nonché di contribuire all'estensione della stagione turistica;

DATO ATTO CHE il Regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale è stato discusso e licenziato nel testo che si allega dalla Competente Commissione Consiliare sui regolamenti nella seduta del 11/06/2026;

VISTO l'Art. 7 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita testualmente: "*Art. 7 – Regolamenti. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto, n. 267, recante: "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii.;

VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "A") "Regolamento comunale per l'istituzione e la gestione delle aree di sosta temporanea di autocaravan e caravan";

VISTI:

- la Legge Regionale Calabria 7 agosto 2024, n. 32 (Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing);
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) del Comune di Diamante;
- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso.

PROPONE

1. **DI APPROVARE** l'Allegato "Regolamento comunale per l'istituzione e la gestione delle aree di sosta temporanea di autocaravan e caravan" il quale si compone di n. 17 articoli;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, unitamente al Regolamento allegato, all'Albo on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Diamante;
3. **DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



IL PROPONENTE - IL SINDACO

Avv. Achille ORDINE

COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN

(ai sensi della L.R. Calabria n. 32 del 7 agosto 2024)
Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della Legge Regionale della Calabria 7 agosto 2024, n. 32 ("Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing"), disciplina l'istituzione, la gestione e l'utilizzo delle aree di sosta temporanea per autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Diamante, sia su suolo pubblico che su aree private convenzionate.

2. Le finalità perseguite sono:

- a) promuovere il turismo itinerante come leva di sviluppo economico e sociale del territorio;
- b) ampliare e diversificare l'offerta ricettiva, indirizzando i flussi turistici verso aree meno servite da strutture tradizionali;
- c) valorizzare le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e gastronomiche locali in un'ottica di turismo sostenibile;
- d) garantire l'accessibilità delle aree anche ai soggetti con disabilità motorie e sensoriali;
- e) contribuire all'estensione della stagione turistica.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **autocaravan**: veicolo speciale ad uso privato destinato al trasporto di persone, attrezzato permanentemente per il pernottamento, ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. m) del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);
- **caravan**: rimorchio speciale ad uso privato attrezzato permanentemente per il pernottamento di persone, ai sensi dell'art. 56, c. 1, lett. c) del Codice della Strada;
- **area di sosta pubblica**: area di proprietà comunale o in disponibilità pubblica, attrezzata e destinata alla sosta temporanea di autocaravan e caravan;
- **area di sosta privata convenzionata**: area di proprietà privata messa a disposizione del Comune tramite convenzione, attrezzata ai sensi della L.R. 32/2024 e del presente Regolamento;
- **gestore**: soggetto pubblico o privato incaricato della gestione operativa dell'area di sosta;
- **sosta temporanea**: fermata del mezzo mobile nell'area per un periodo non superiore a 48 (quarantotto) ore consecutive;
- **piazzola**: spazio singolo attrezzato all'interno dell'area di sosta, destinato al posizionamento di un autocaravan o caravan.

TITOLO II – AREE DI SOSTA SU PROPRIETÀ PUBBLICA

Art. 3 – Istituzione delle aree pubbliche

1. Il Comune può istituire, singolarmente o in forma associata con altri Comuni, aree attrezzate di sosta temporanea per autocaravan e caravan su suolo pubblico comunale.

2. L'istituzione avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, previo studio di fattibilità che valuta:

- f) la conformità al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) del Comune di Diamante, con priorità di localizzazione nelle zone classificate F7 – Aree di sosta (Art. 118 REU) o, nelle zone T3 – Nuove attrezzature ricettive a basso impatto ambientale (Art. 98 REU), compatibili con le strutture ricettive extralberghiere; nelle zone F6.1 - Attrezzature private di uso pubblico - aree del litorale tra Cirella e Diamante (Art. 116 REU), nelle zone F6.2 - Attrezzature private di uso pubblico (Art. 117 REU) compatibili con

le attrezzature ricettive; nelle zone classificate dal vigente Piano Comunale di Spiaggia classificate come Tc1.5 – Servizi per camper e roulotte;

- g) il rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche vigenti;
- h) l'assenza o l'inadeguatezza di strutture ricettive nelle vicinanze;
- i) la connessione con piste ciclabili, percorsi naturalistici e offerta paesaggistica locale;
- j) l'impatto ambientale e le misure di mitigazione necessarie;
- k) la stima dei costi di realizzazione e gestione.

3. Le aree sono localizzate e dimensionate minimizzando l'impatto ambientale, nel rispetto dei vigenti regolamenti urbanistici. In caso di carenza di vegetazione spontanea, le aree sono piantumate con siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, ovvero dotate di sistemi di ombreggiatura a minor impatto ambientale se ricadenti all'interno del perimetro edificato.

3-bis. Ai fini della localizzazione delle aree di sosta, il Comune verifica che le aree individuate non ricadano in aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta.

Art. 4 – Dotazioni obbligatorie delle aree pubbliche

1. Le aree di sosta pubbliche sono dotate, ai sensi dell'art. 2, c. 2 della L.R. 32/2024 e dell'art. 378 del D.P.R. 495/1992, delle seguenti strutture e servizi minimi obbligatori:

- l) uno o più pozzetti adibiti allo scarico dei camper. Detti pozzetti dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale previo trattamento mediante pozzetto degrassatore dimensionato in ragione di 50 litri per utente. Nel caso in cui l'area sia dotata di un unico allaccio alla rete fognaria potrà essere installato un unico pozzetto degrassatore. Nel caso in cui i punti di allaccio alla rete fognaria comunale siano più di uno, ciascun punto dovrà essere dotato di pozzetto degrassatore; i pozzetti relativi ai camper service dovranno essere dotati di una griglia; in ogni caso l'impianto fognario dovrà rispettare la normativa attualmente vigente in materia di realizzazione di sistemi fognari e le norme del vigente regolamento del servizio idrico integrato;
- m) erogatore di acqua potabile;
- n) adeguato sistema di illuminazione dell'area;
- o) la struttura ricettiva dovrà dotarsi di apposita isola ecologica per l'effettuazione della raccolta differenziata;
- p) ogni area adibita alla sosta camper deve occupare una superficie minima di mq. 35,00;
- q) per ogni 40 aree destinate a sosta camper dovranno essere realizzati almeno 2 locali wc (uno per i maschi e uno per le femmine) garantendo l'accesso ai portatori di handicap;
- r) dovranno, altresì, essere realizzati locali ad uso docce, distinte per sesso, in un numero adeguato alle soste che si andranno a realizzare;
- s) toponomastica della città con informazioni turistiche aggiornate;
- t) sistema antincendio conforme alla normativa vigente;
- u) dovranno essere garantite le dotazioni e le misure di sicurezza e pronto intervento;
- v) almeno un posto ogni dieci piazzole, e comunque non meno di uno, riservato ad autocaravan e caravan con a bordo persone con disabilità;
- w) recinzione perimetrale con sistemi idonei a garantire sicurezza e riservatezza degli ospiti;
- x) sistema di controllo degli accessi con barriera e adeguata segnaletica stradale ai varchi;
- y) segnaletica interna recante il numero delle piazzole e la dicitura: "Area comunale attrezzata per la sosta temporanea di autocaravan e caravan".

2. Le aree sono progettate e realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo la piena accessibilità alle persone con disabilità.

3. Le aree possono essere dotate, in via facoltativa, delle seguenti ulteriori attrezzature:

- z) servizio di sorveglianza durante i periodi di apertura e sistemi di videosorveglianza agli accessi;
- aa) zona Wi-Fi ad accesso libero;
- bb) colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

TITOLO III – AREE DI SOSTA SU PROPRIETÀ PRIVATA CONVENZIONATA

Art. 5 – Proposta e ammissibilità di aree private

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 2 della L.R. 32/2024, i soggetti privati possono proporre al Comune di destinare proprie aree a sosta temporanea di autocaravan e caravan, mediante istanza scritta indirizzata all'Ufficio competente.

2. L'istanza deve contenere:

- cc) generalità del proprietario o del soggetto avente titolo sull'area;
- dd) ubicazione catastale e planimetria dell'area con indicazione delle dimensioni e degli accessi;
- ee) relazione tecnica attestante la conformità urbanistica, edilizia e ambientale;
- ff) descrizione delle dotazioni esistenti o che si intende realizzare, ai sensi del successivo art. 6;
- gg) disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione con il Comune.
- hh) verifica della conformità alla zonizzazione del PSC di Diamante, con indicazione della zona urbanistica di riferimento e attestazione dell'eventuale necessità di Piano Attuativo Unitario (PAU) ai sensi dell'Art. 98, comma 5, del REU.

3. Il Comune valuta l'istanza entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, verificando la conformità alla normativa vigente e la coerenza con le esigenze turistiche del territorio. L'accettazione è formalizzata con determinazione dirigenziale.

Art. 6 – Requisiti delle aree private convenzionate

1. Le aree private destinate alla sosta devono possedere, ai fini della convenzione con il Comune, gli stessi requisiti strutturali e dotazionali di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del presente Regolamento, da realizzare a cura e spese del proprietario privato.

2. Il rispetto dei requisiti è accertato mediante sopralluogo da parte dei competenti uffici comunali prima della stipula della convenzione e con verifiche periodiche durante la vigenza della stessa.

3. Il privato proponente si impegna a mantenere in efficienza le dotazioni per tutta la durata della convenzione e a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione strutturale o funzionale dell'area.

Art. 7 – Convenzione per le aree di sosta su proprietà privata

1. L'utilizzo di aree di proprietà privata come aree di sosta temporanea, proposte ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento e dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2024, è regolato da apposita convenzione stipulata tra il Comune e il proprietario dell'area, approvata dalla Giunta Comunale. Tale convenzione è cosa distinta dal contratto di servizio o dalla convenzione di gestione delle aree pubbliche di cui all'art. 10, i quali presuppongono la titolarità pubblica dell'area e la scelta del gestore mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2024.

2. Nella convenzione di cui al comma 1 la realizzazione delle dotazioni e la gestione operativa dell'area restano a cura e spese del proprietario, che opera sulla propria area. La convenzione disciplina in particolare:

- ii) la durata (non inferiore a 3 anni, rinnovabile), le cause di risoluzione anticipata e le condizioni di recesso;

- jj) le tariffe massime applicabili agli utenti ovvero la gratuità del servizio, nel rispetto degli eventuali tetti tariffari fissati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9;
- kk) l'eventuale canone o contributo dovuto al Comune ovvero, qualora l'area sia stata realizzata o adeguata con il concorso di risorse pubbliche, la ripartizione dei relativi proventi;
- ll) gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del proprietario;
- mm) le modalità di comunicazione dei dati statistici al sistema informativo turistico regionale;
- nn) le penali per inadempimento e le cause di decadenza;
- oo) l'obbligo di rispettare il divieto di discriminazione nell'accesso al servizio;
- pp) le condizioni di utilizzo dell'area in caso di calamità o emergenza di protezione civile, ove applicabili.

TITOLO IV – UTILIZZO DELLE AREE E DISCIPLINA DELLA SOSTA

Art. 8 – Durata della sosta e condizioni di utilizzo

1. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree disciplinate dal presente Regolamento è permessa per un periodo non superiore a 48 (quarantotto) ore consecutive, computate dall'ingresso registrato al sistema di controllo accessi.
2. Fermo restando il limite di 48 ore per ciascun periodo di sosta, è consentito all'utente effettuare una nuova sosta nella medesima area decorso un intervallo minimo di 24 (ventiquattro) ore dalla partenza.
3. Durante la sosta gli utenti sono tenuti a:
 - qq) rispettare le norme del presente Regolamento e le istruzioni del gestore;
 - rr) mantenere in ordine la piazzola assegnata e le aree comuni;
 - ss) conferire i rifiuti negli appositi contenitori, rispettando le modalità di raccolta differenziata vigenti nel Comune;
 - tt) non effettuare riparazioni, lavaggi del mezzo o lavorazioni rumorose nell'area;
 - uu) rispettare il silenzio nelle ore notturne (dalle ore 23:00 alle ore 07:00);
 - vv) non accendere fuochi se non nelle aree e negli strumenti appositamente predisposti;
 - ww) segnalare immediatamente al gestore qualsiasi situazione di pericolo o danno alle strutture.
4. È fatto divieto assoluto di:
 - xx) occupare più di una piazzola con un solo mezzo;
 - yy) cedere la piazzola a terzi non registrati all'ingresso;
 - zz) scaricare acque reflue o rifiuti al di fuori degli appositi pozzetti e contenitori;
 - aaa) esercitare attività commerciali o di somministrazione senza autorizzazione del Comune;
 - bbb) introdurre animali privi di vaccinazioni obbligatorie e senza adeguata museruola o guinzaglio.
5. Nell'area possono sostare esclusivamente autocaravan e caravan omologati a norma delle vigenti disposizioni. La sosta di tende, roulotte trainate da biciclette o altri mezzi non conformi alle definizioni di cui all'art. 2 non è consentita.

Art. 9 – Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo delle aree di sosta pubbliche sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi di gestione e degli obiettivi di promozione turistica del territorio.

2. Possono essere previste riduzioni tariffarie per:
 - a) persone con disabilità e loro accompagnatori;
 - b) soggiorni in bassa stagione turistica;
 - c) utenti che soggiornano per periodi inferiori alle 12 ore.
3. Per le aree private convenzionate, le tariffe sono definite nella convenzione di cui all'art. 7, nel rispetto degli eventuali tetti massimi stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Il gestore è tenuto ad esporre in modo visibile all'ingresso dell'area il tariffario aggiornato.
5. Le tariffe di cui al presente articolo attengono esclusivamente all'utilizzo dell'area di sosta e non sostituiscono né assorbono gli oneri tributari e tariffari comunque dovuti per legge, e in particolare:
 - a) la tassa sui rifiuti (TARI) dovuta ai sensi del vigente regolamento comunale, ivi compresa, ove applicabile, la tassa giornaliera per le occupazioni temporanee di cui all'art. 1, commi 662 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) i corrispettivi del servizio idrico integrato, nelle quote di acquedotto, fognatura e depurazione, dovuti al gestore competente secondo il vigente regolamento del servizio idrico integrato richiamato all'art. 4. La convenzione o il contratto di servizio di cui agli articoli 7 e 10 individua il soggetto tenuto all'assolvimento dei predetti oneri e, ove ne ricorrano i presupposti, la relativa traslazione sull'utenza.
6. Ai fini della tassa sui rifiuti, in assenza di una categoria specifica, le aree di sosta disciplinate dal presente Regolamento sono ricondotte, per analogia, alle aree attrezzate all'aperto a destinazione turistico-ricettiva (campeggi e villaggi turistici), con applicazione dei coefficienti tariffari previsti per la corrispondente categoria di utenza non domestica dal vigente regolamento comunale TARI e dalla classificazione di cui all'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Resta ferma la competenza del regolamento comunale TARI e del relativo atto di approvazione delle tariffe in ordine alla classificazione definitiva e alla quantificazione del tributo.

TITOLO V – GESTIONE E OBBLIGHI DEI GESTORI

Art. 10 – Gestione delle aree

1. Le aree di sosta pubbliche sono gestite dal Comune direttamente, oppure tramite soggetti pubblici o privati selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Il rapporto con il gestore è regolato da apposita convenzione o contratto di servizio che stabilisce, tra l'altro, gli standard qualitativi minimi, gli orari di apertura, le modalità di registrazione degli accessi e gli obblighi di rendicontazione.
3. Il gestore è responsabile del corretto funzionamento di tutte le dotazioni dell'area, della manutenzione ordinaria e della pulizia quotidiana degli spazi comuni.

Art. 11 – Obblighi di comunicazione statistica

1. Ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L.R. 32/2024, i gestori delle aree di sosta – sia pubbliche che private convenzionate – trasmettono telematicamente al sistema informativo turistico regionale, entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo alla sosta, i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti.
2. I dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. All'atto dell'ingresso nell'area, gli utenti sottoscrivono o accettano l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Art. 12 – Utilizzo in caso di emergenza

1. Le aree di sosta pubbliche possono essere individuate, ai sensi dell'art. 4, c. 3 della L.R. 32/2024, come aree di accoglienza di protezione civile in caso di calamità o emergenza, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile).

2. In caso di attivazione del piano di protezione civile, l'ordinaria attività dell'area di sosta è sospesa per tutto il periodo necessario alla gestione dell'emergenza. I limiti di sosta di 48 ore non trovano applicazione durante tali periodi.

3. Le aree di sosta pubbliche localizzate in zone individuate dal Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile Comunale come aree di ammassamento dei soccorritori o aree di ricovero della popolazione, ai sensi dell'Art. 137 del REU del Comune di Diamante, sono soggette a priorità assoluta di utilizzo in caso di calamità. In tali casi, la gestione operativa dell'area è trasferita all'Autorità di Protezione Civile senza necessità di ulteriori provvedimenti, e il gestore è tenuto a collaborare e a rendere immediatamente disponibili gli spazi e le dotazioni.

TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale del Comune, ai Funzionari comunali competenti e, nei limiti previsti dalla legge, al personale del gestore.
2. Il Comune effettua verifiche periodiche sulle aree di sosta private convenzionate al fine di accertare il rispetto dei requisiti e degli obblighi convenzionali.

Art. 14 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che la violazione non costituisca illecito penale o sia già sanzionata da norme speciali.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, il gestore può disporre l'allontanamento dell'utente dall'area, anche con il supporto della Polizia Locale.
3. In caso di inadempimento degli obblighi convenzionali da parte del gestore privato, il Comune può applicare le penali previste nella convenzione e, nei casi più gravi, procedere alla risoluzione della stessa.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Promozione e informazione

1. Il Comune provvede alla pubblicizzazione delle aree di sosta attraverso il proprio sito istituzionale, portali turistici regionali e nazionali, applicazioni di navigazione dedicate al turismo itinerante, nonché tramite la segnaletica turistica stradale.
2. Il Comune collabora con la Regione Calabria per l'inserimento delle aree nei circuiti di promozione del turismo itinerante a livello regionale, nazionale e internazionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 32/2024.

Art. 16 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L.R. Calabria 7 agosto 2024, n. 32, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), del D.P.R. 495/1992, del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) del Comune di Diamante e della normativa statale e regionale vigente in materia di turismo, ambiente e urbanistica.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dello Statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari comunali incompatibili.

COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

Settore Tecnico

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento comunale per l'istituzione e la gestione delle aree di sosta temporanea di autocaravan e caravan", adottato in attuazione della L.R. Calabria 7 agosto 2024, n. 32. Relazione illustrativa.

1. Premessa e quadro normativo

Si sottopone all'esame del Consiglio Comunale lo schema di Regolamento comunale per l'istituzione e la gestione delle aree di sosta temporanea di autocaravan e caravan, predisposto in attuazione della Legge Regionale della Calabria 7 agosto 2024, n. 32 ("Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing"). Il provvedimento disciplina l'istituzione, la gestione e l'utilizzo delle aree dedicate al turismo en plein air sul territorio comunale, sia su suolo pubblico sia su aree private convenzionate, nel rispetto del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio Urbanistico (REU).

Le finalità perseguite, esplicitate all'art. 1 dello schema, consistono nel promuovere il turismo itinerante come leva di sviluppo economico e sociale, nell'ampliare e diversificare l'offerta ricettiva, nel valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e gastronomiche locali in un'ottica di sostenibilità e nel contribuire all'estensione della stagione turistica.

2. Le criticità che la regolamentazione intende superare

In assenza di una disciplina dedicata, il territorio comunale risulta esposto al fenomeno del bivacco abusivo di autocaravan e caravan in aree non autorizzate – piazzali, tratti del lungomare e spazi marginali della viabilità – prive delle dotazioni necessarie ad accogliere ordinatamente tale tipologia di sosta. Il fenomeno, oltre a sottrarre spazio pubblico ad altri usi, produce ricadute negative sotto un duplice profilo, ambientale e di decoro urbano.

Sotto il profilo ambientale, si registrano con frequenza sversamenti incontrollati delle acque reflue e dello svuotamento delle cassette di scarico dei mezzi al di fuori di idonei pozzetti collegati alla rete fognaria, nonché l'abbandono di rifiuti al di fuori del circuito della raccolta differenziata, con conseguente compromissione del suolo e dei contesti paesaggistici e costieri di pregio.

Sotto il profilo del decoro urbano, l'occupazione spontanea degli spazi pubblici si accompagna sovente all'allestimento di banchetti e strutture all'aperto e a situazioni poco decorose, non coerenti con il contesto e con l'immagine del territorio che l'Amministrazione intende promuovere.

Il Regolamento sottoposto ad approvazione supera tali criticità incanalando i flussi del turismo itinerante verso aree appositamente individuate e attrezzate. L'art. 4 impone dotazioni



minime obbligatorie – tra cui pozzetti di scarico collegati alla rete fognaria previo trattamento, erogatori di acqua potabile, isole ecologiche per la raccolta differenziata, servizi igienici e sistemi di controllo degli accessi – idonee a garantire il corretto smaltimento dei reflui e dei rifiuti e una gestione ordinata e presidiata della sosta. I comportamenti non consentiti sono inoltre presidiati dall'apparato sanzionatorio di cui all'art. 14.

3. Intercettazione del turismo di transito e valorizzazione dell'offerta

La disciplina proposta produce un ulteriore effetto positivo sull'offerta ricettiva comunale. Il limite di sosta di 48 ore consecutive previsto dall'art. 8, unito all'obbligo di un intervallo minimo prima di una nuova sosta nella medesima area, assicura un'elevata rotazione delle piazzole e consente di intercettare quella componente del turismo en plein air – particolarmente rilevante nei periodi di alta stagione – costituita dai camperisti in transito che sostano per uno o due soli giorni.

Si tratta di un'utenza che, presso le aree attrezzate orientate al soggiorno prolungato, trova difficilmente collocazione, poiché tali strutture danno precedenza alle permanenze di più giornate e, nei periodi di maggiore afflusso, risultano sature. Offrendo a questo segmento una collocazione dedicata e regolata, il Comune amplia e diversifica la propria offerta ricettiva, recupera flussi turistici altrimenti dispersi sul territorio in forma abusiva, contribuisce all'estensione della stagione e valorizza le risorse ambientali, culturali e gastronomiche locali, in piena coerenza con le finalità dell'art. 1.

4. La diversa disciplina delle aree pubbliche e delle aree private convenzionate

Il Regolamento contempla due distinte modalità di istituzione delle aree di sosta, accomunate dai medesimi standard tecnici ma differenziate quanto a iniziativa, oneri e procedura. Le aree su proprietà pubblica (Titolo II) sono istituite per iniziativa dell'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale previo studio di fattibilità che ne verifica la conformità urbanistica, ambientale e paesaggistica; la realizzazione e la gestione gravano sul Comune, che può provvedervi direttamente ovvero affidare l'area a un soggetto selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici (art. 10).

Le aree su proprietà privata convenzionata (Titolo III) muovono invece da una proposta del privato, formulata con istanza scritta che il Comune valuta entro sessanta giorni e accetta con determinazione dirigenziale; il rapporto è regolato da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale (art. 7), di durata non inferiore a tre anni e rinnovabile, restando la realizzazione delle dotazioni e la gestione operativa interamente a cura e spese del proprietario, soggetto a sopralluogo preventivo e a verifiche periodiche.

Resta fermo che le aree private devono possedere i medesimi requisiti strutturali e dotazionali obbligatori previsti per quelle pubbliche dall'art. 4, richiamato dall'art. 6. Del pari uniformi, per entrambe le tipologie, sono il limite di sosta di quarantotto ore (art. 8), il regime tariffario di cornice (art. 9), gli obblighi di comunicazione statistica al sistema informativo turistico regionale (art. 11), l'utilizzo in caso di emergenza di protezione civile (art. 12) e l'apparato di vigilanza e sanzioni (artt. 13-14).

5. Il controllo delle presenze e gli obblighi informativi



Particolare rilievo assume, nell'impianto regolamentare, la disciplina del controllo delle presenze, articolata su più livelli. In primo luogo, ciascuna area è dotata di un sistema di controllo degli accessi con barriera ai varchi (art. 4): la registrazione dell'ingresso costituisce il momento da cui decorre il computo del limite massimo di sosta di quarantotto ore (art. 8), assicurando il monitoraggio puntuale della permanenza dei mezzi e l'effettività della rotazione delle piazzole. Le concrete modalità di registrazione degli accessi sono inoltre demandate alla convenzione o al contratto di servizio con il gestore (art. 10).

In secondo luogo, il Regolamento pone a carico dei gestori – sia delle aree pubbliche sia di quelle private convenzionate – l'obbligo di trasmettere telematicamente al sistema informativo turistico regionale, entro i primi dieci giorni del mese successivo, i dati relativi agli arrivi e alle partenze (art. 11), in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L.R. 32/2024. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con sottoscrizione o accettazione dell'informativa da parte dell'utente all'atto dell'ingresso.

Si segnala, infine, l'opportunità di presidiare espressamente – in sede di convenzione o di contratto di servizio – anche il profilo di pubblica sicurezza connesso alla natura ricettiva dell'attività. Le strutture che forniscono alloggio, comprese quelle destinate a roulotte e autocaravan, sono di regola tenute alla comunicazione delle generalità delle persone alloggiate all'autorità di pubblica sicurezza per il tramite del Portale Alloggiati Web, ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Stante l'assimilazione delle aree di sosta alle aree attrezzate a destinazione turistico-ricettiva, già operata dallo stesso Regolamento ai fini TARI (art. 9, comma 6), appare coerente che il sistema di registrazione degli accessi sia organizzato in modo da assolvere, ove ne ricorrano i presupposti, anche a tale obbligo, così integrando in un unico flusso il controllo delle presenze a fini di limite di sosta, di rilevazione statistica e di pubblica sicurezza.

6. Conclusioni

Per le ragioni esposte, si ritiene che lo schema di Regolamento allegato costituisca strumento idoneo a coniugare la tutela dell'ambiente e del decoro urbano con lo sviluppo di un turismo itinerante sostenibile e ordinato, presidiando al contempo le esigenze di disciplina della sosta e di valorizzazione del territorio. Si sottopone, pertanto, all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento di cui in oggetto.

Diamante, li 19/06/2026.

Il Responsabile del Settore Tecnico

IL SINDACO
Ar/1/L

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 19.06.2026 ORE 17.30 – SEDUTA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE

5. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta il **Sindaco Achille Ordine** che legge una relazione.

Il Sindaco ringrazia poi i responsabili: l'ingegnere Vaccaro e il dottore Settembre e anche il funzionario Ing. Torrano che hanno curato la stesura di questo regolamento.

Prende la parola la **Consigliera Daniela Marsiglia** che ricorda le perplessità già espresse in commissione dove ha votato contro proprio perché non ha ravvisato la necessità di questo regolamento ritenendo che bastasse per la regolamentazione delle situazioni indecorose un'ordinanza del Sindaco, che tra l'altro è stata preannunciata dallo stesso in occasione proprio della seduta di commissione regolamenti. Aggiunge di aver apprezzato la prima parte del regolamento che riguarda la disciplina delle aree pubbliche, ma non che non condivide l'estensione alle aree private perché ritiene pericolosa la proliferazione di aree sorte che non sempre danno una bella immagine del paese e che si possono prestare a forme di elusione dei vincoli oggi imposti dalla legislazione regionale alle aree di sosta camper e ai campeggi.

Prende la parola il **Consigliere Giuseppe Pascale** che dice di condividere il pensiero della consigliera Marsiglia e non vede perché per una sosta di 24 / 48 ore si debba essere costretti a trovare una sosta camper.

Il **Sindaco** sottolinea che per quanto appena detto probabilmente non c'è questa concordanza tra il pensiero del consigliere Giuseppe Pascale e quello espresso dalla Consigliera Marsiglia.

La **Consigliera Anna Maria Magliano** prende la parola per precisare che non concorda con questo regolamento e preannunciare pertanto voto contrario. Infatti non concorda sulla realizzazione di nuove soste camper e pensa che il territorio sia dotato di diverse aree per sosta camper e dal punto di vista ambientale paesaggistico non ritiene che sia opportuna la previsione del regolamento in discussione.

Prende la parola la **Consigliera Flavia Benvenuto** che sottolinea che tale fattispecie è uno strumento che viene utilizzato in molte in molti comuni per incentivare il turismo itinerante dandogli contro delle regole precise per le soste camper temporanee ritiene che sia necessario in questo periodo istituire queste aree per garantire una gestione ordinata delle soste e a proposito del comparto campeggi e aree sosta in Calabria legge sull'Osservatorio iCRIBIS (società specializzata in informazioni commerciali) che: *il settore dei campeggi e delle aree di sosta camper in Calabria è in forte crescita e rappresenta uno dei comparti turistici più dinamici della regione, con risultati migliori rispetto a molte forme di ricettività tradizionale. Le principali evidenze sono che la Calabria è stabilmente tra le prime 10 regioni italiane per presenza di campeggi e aree sosta, contribuendo in modo significativo al mercato nazionale del turismo all'aria aperta. La provincia di Cosenza concentra la quota più rilevante dell'offerta regionale, con oltre 3,3 milioni di pernottamenti, seguita dall'area di Vibo Valentia. La domanda di turismo open air è in forte espansione: la Calabria è salita dal 7° al 5° posto tra le destinazioni outdoor più ricercate in Italia, registrando un aumento del 48% nelle ricerche rispetto all'anno precedente. Le presenze turistiche regionali hanno superato i 9,1 milioni di pernottamenti, in crescita rispetto agli 8,1 milioni del periodo precedente. Secondo FAITA Federcamping, il turismo all'aria aperta sta trainando la crescita del comparto turistico regionale, grazie soprattutto all'aumento dei visitatori stranieri. Le aree*

di sosta camper sono diffuse soprattutto lungo la fascia costiera e in prossimità delle spiagge, offrendo generalmente soste brevi e tariffe contenute. Campeggi e villaggi turistici rappresentano oltre il 16% dei pernottamenti extralberghieri regionali e continuano a crescere grazie agli investimenti nelle piazzole per camper e nelle strutture di glamping. La Calabria si sta affermando come una delle principali destinazioni italiane per il turismo itinerante e open air, sostenuta dall'aumento della domanda, dall'espansione dell'offerta e da investimenti mirati nelle infrastrutture dedicate a camperisti e turisti all'aria aperta.”

Prende la parola il **Consigliere Antonino Perrotta** che condivide la posizione espressa dalla consigliera benvenuto e ricorda che personalmente il giorno in cui proprio è stato esaminato il regolamento dalla commissione ha constatato nel luogo in cui si trovava la presenza proprio vicino all'orto botanico di una sosta camper temporanea pubblica gratuita. Questo fa riflettere molto quando in un luogo come Diamante che ha una forte vocazione turistica debba saper corrispondere alle esigenze particolari anche come questa di turismo itinerante che può contare anche su specifiche app che vanno a recensire diverse tipologie di sosta. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Prende la parola il **Consigliere Marcello Pascale** che dice che questa è chiaramente una visione politica del turismo a Diamante comprensibile fino al punto in cui si rispettano tutte le prescrizioni e i regolamenti. Ritiene però che i camper più costosi difficilmente accedono delle aree di sosta breve. Ritiene che si rischi invece di incorrere in quel camperismo di cui pensa si possa fare a meno. Si chiede chi poi vada a fare i controlli nelle soste camper brevi private.

Prende la parola la Consigliera Flavia Benvenuto che ricorda che le aree da destinare a sosta camper devono rispettare determinati requisiti e determinate tipologie di zone urbanistiche e che devono essere obbligatoriamente attrezzate. Osserva, inoltre, che lo stesso regolamento prevede forme di controllo.

Prende di nuovo la parola la Consigliera Anna Maria Magliano per puntualizzare che il suo voto contrario è sia per la l'impatto ambientale ma anche per quello socio economico perché pensa che ci sono delle famiglie che hanno investito in soste camper regolamentari e che non è giusto agevolare altre persone.

Prende la parola il Consigliere Pascale Giuseppe che rimarca che questa è una scelta politica che non condivide.

Si passa alla votazione.

Con 7 (sette) favorevoli - 4 (quattro) contrari (Magliano Anna Maria, Pascale Giuseppe, Pascale Marcello e Marsiglia Daniela) si approva la proposta.

Con 7 (sette) favorevoli - 4 (quattro) contrari (Magliano Anna Maria, Pascale Giuseppe, Pascale Marcello e Marsiglia Daniela) si approva l'immediata esecutività.

P A R E R I ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	
ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====	
DIAMANTE, LI <u>14/06/2015</u>	
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I DOTT. ALBERTO SETTEMBRE IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV ING. LUIGINA MARADEI	IL RESPONSABILE DEL SETTORE III ING. MARIANNA VACCARO
	
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	
SETTORE VII UFFICIO FINANZIARIO E RAGIONERIA	
ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====	
DIAMANTE, LI <u>12/06/2016</u>	
	
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II RAG. GIOVANNI GAMBA	

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

~~**VISTO** IL PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI ESPRESSO CON VERBALE N. _____ DEL _____~~

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 11 ; ASSENTI N. 2 ; VOTANTI N. 11 ; VOTI FAVOREVOLI N. 7 ;

VOTI CONTRARI N. 4 (PAGLIAWO, PASCALE G., PASCALE, PARSIELVA);

ASTENUTI N. — (—)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
 (Mariano CASELLA)

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 11 ; ASSENTI N. 2 ; VOTANTI N. 11 ; VOTI FAVOREVOLI N. 7
VOTI CONTRARI N. 4 (MAGLIANO, PASCAWS G., PASCAWS P., PASCAWS L.);
ASTENUTI N. 1 (1)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Mariano CASELLA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

☒ **E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.**

Diamante, li 23/06/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Alberto SETTEMBRE)

☐ **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.**

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Alberto SETTEMBRE)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.

Diamante, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Alberto SETTEMBRE)

☐ **VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO _____ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE**

Diamante, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO